

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3803}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAN, LANTELLA

Modifiche all'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti

Presentata il 7 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 marzo 1993, n. 81, al comma 7 dell'articolo 5, relativamente ai comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti, assegna alla lista che ottiene il maggior numero di voti i due terzi dei seggi qualunque sia la percentuale ottenuta. Ciò garantisce in ogni caso una solida maggioranza al sindaco e alla giunta e, comunque, la presenza di rappresentanti della minoranza. Vi sono però dei casi in cui le minoranze sono addirittura sovrarappresentate, quando cioè, pur avendo ottenuto pochissimi voti, hanno comunque un terzo dei seggi. È il caso, non « di scuola », di liste « pirata » presentate da piccoli avventurieri provenienti da altre zone, raccogliendo le firme necessarie con l'equivoco,

o addirittura non raccogliendole per nulla nei comuni con meno di 1.000 abitanti. Si è così verificato il caso di liste di sconosciuti di fuori comune che, a fronte di una decina di voti, hanno ottenuto quattro consiglieri. Essi, associati ad altri colleghi eletti allo stesso modo in altri comuni, possono risultare determinanti per maggioranze in consorzi e comunità montane.

La presente proposta di legge intende evitare queste contraddizioni prevedendo che, ove la lista vincente ottenga più di due terzi dei voti, l'assegnazione dei seggi avvenga proporzionalmente, avvalendosi del metodo D'Hondt. In tal modo le minoranze saranno rappresentate nel consiglio comunale solo nella misura in cui abbiano un reale sostegno dagli elettori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono premesse le parole: « Salvo quanto disposto dal comma 7-bis, ».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

« 7-bis. Nel caso in cui una lista abbia ottenuto più dei due terzi dei voti validi, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio ».